



Comune di Barberino Val d'Elsa
Provincia di Firenze

STATUTO COMUNALE

*Aggiornato ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Autonomia del Comune
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 – Funzioni
- Art. 4 – Sanità, Igiene pubblica, sicurezza sociale e tutela della terza età
- Art. 5 – Assistenza scolastica
- Art. 6 – Tutela ambientale
- Art. 7 – Sviluppo territoriale ed urbanistico
- Art. 8 – Promozione economica e tutela del commercio
- Art. 9 – Tutela del diritto alla casa
- Art. 10 – Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico e archivistico
- Art. 11 Sport, turismo, tempo libero
- Art. 12 – Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli
- Art. 13 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 14 - Territorio e sede comunale
- Art. 15 - Albo Pretorio
- Art. 16 - Stemma e gonfalone

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

- Art. 17 - Organi

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 18 - Consiglio Comunale
- Art. 19 - Composizione e durata in carica
- Art. 20 - Insediamento del Consiglio Comunale
- Art. 21 – Linee programmatiche di mandato
- Art. 22 - I consiglieri
- Art. 23 – Dimissioni dei Consiglieri
- Art. 24 - Prerogative e diritti dei Consiglieri
- Art. 25 - Gruppi consiliari
- Art. 26 - Conferenza dei capigruppo
- Art. 27 - Commissioni consiliari
- Art. 28 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze
- Art. 29 - Convocazione del Consiglio e Sessioni
- Art. 30 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 31 - Pubblicità delle sedute
- Art. 32 – Votazioni
- Art. 33 - Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio comunale
- Art. 34 - Scioglimento del Consiglio Comunale

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

- Art. 35 – La Giunta comunale
- Art. 36 - Composizione e nomina
- Art. 37 - Cause di incompatibilità
- Art. 38 - Revoca, dimissioni, decadenza
- Art. 39 - Funzionamento della Giunta
- Art. 40 - Attribuzioni

CAPO IV - IL SINDACO

- Art. 41 - Funzioni generali del Sindaco
- Art. 42 - Competenze del Sindaco
- Art. 43 – Dimissioni del Sindaco

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

- Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi
- Art. 45 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 46 – Struttura organizzativa
- Art. 47 – Responsabili delle strutture organizzative
- Art. 48 – Funzione dei Responsabili di Area
- Art. 49 - Segretario Comunale
- Art. 50 - Direttore Generale
- Art. 51 – Compiti e funzioni del direttore generale
- Art. 52 - Personale a contratto

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

- Art. 53 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 54 - Convenzioni
- Art. 55 – Consorzi
- Art. 56 - Accordi di programma.
- Art. 57 – Unione di Comuni

TITOLO VI – PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 58 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato
- Art. 59 - Consulte/Comitati di Frazione
- Art. 60 - Petizioni
- Art. 61 - Istanze
- Art. 62 – Proposte
- Art. 63 – Referendum consultivo
- Art. 64 - Effetti del referendum

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

- Art. 65 – Pubblicità degli atti
- Art. 66 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
- Art. 67 – Azione popolare

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 68 - Istituzione
- Art. 69 - Attribuzioni
- Art. 70 - Nomina e requisiti
- Art. 71 - Durata in carica - Revoca
- Art. 72 - Rapporti con il Consiglio Comunale
- Art. 73 - Mezzi del Difensore Civico

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 74 – Finanza e Contabilità

Art. 75 – Ordinamento tributario
Art. 76 – Bilancio comunale
Art. 77 – Beni comunali
Art. 78 - Attività contrattuale
Art. 79 – Il revisore dei conti

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80 - Statuto
Art. 81 – Modifiche allo Statuto
Art. 82 – Regolamenti
Art. 83 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 84 - Entrata in vigore
Art. 85 – Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
3. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.
4. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
5. Il Comune si impegna a favorire il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.
6. Assicura ai nuclei familiari, che riconosce come soggetti fondamentali della società, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
7. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

Art. 3 – Funzioni

1. Il Comune rappresenta la comunità di Barberino Val d'Elsa, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli o delegategli dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

Art. 4 – Sanità, igiene pubblica, sicurezza sociale e tutela della terza età

1. la tutela della salute e gli interventi che concorrono a renderla effettiva costituiscono impegno fondamentale. In particolare, si predispongono idonee azioni per garantire la maggiore salubrità dell'ambiente, la sicurezza delle condizioni di lavoro negli ambienti in cui esso si svolge, una diffusa educazione sanitaria nell'ambito di una generale politica di prevenzione, un efficace servizio di assistenza sociale, in particolare per gli inabili, gli invalidi e gli indigenti, assicurando loro agevolazioni per la formazione e l'inserimento nell'attività lavorativa.
2. Il Comune si adopera per assicurare alla popolazione anziana ed ai portatori di handicap idonee residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione, servizi sociali.

Art. 5 – Assistenza scolastica

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma si svolge secondo quanto stabilito con legge regionale.

Art. 6 – Tutela ambientale

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa si attiva per la tutela dell'ambiente, adottando tutte le misure idonee per valorizzare il patrimonio paesaggistico e per prevenire i fenomeni di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo.
2. Il Comune di Barberino Val d'Elsa aderisce alla Carta di Aalborg per lo sviluppo sostenibile e adotta le conseguenti iniziative e le misure per la realizzazione di un'Agenda 21 locale.
3. La circolazione veicolare deve essere sottoposta ai limiti necessari per garantire la qualità della vita nei centri abitati ed extraurbani predisponendo anche interventi per favorire mezzi di trasporto pubblici.

Art. 7 – Sviluppo territoriale ed urbanistico

1. La tutela del territorio, l'equilibrato sviluppo urbanistico, la creazione di infrastrutture e servizi sociali adeguati al progresso della comunità costituiscono obiettivi costanti per l'Amministrazione comunale.
2. Il piano strutturale costituisce lo strumento primario di disciplina per l'assetto e per l'utilizzazione del territorio, in coordinamento con gli strumenti di pianificazione intercomunale e sovracomunale ed il contenuto degli accordi di programma.
3. Il Comune attiva specifiche garanzie di inedificabilità per le zone del proprio territorio di particolare interesse, tutelando le coltivazioni tipiche e favorendo l'utilizzazione agricola del territorio attualmente idoneo allo scopo. Favorisce altresì il decentramento dei servizi, la creazione di un sistema di aree attrezzate e parchi, anche fluviali, attua un adeguato sistema di viabilità e parcheggi.

Art. 8 – Promozione economica e turismo

1. Il progresso economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale costituiscono impegni che l'Amministrazione comunale persegue attivamente, predisponendo interventi finanziari, infrastrutture e servizi.
2. Il Comune promuove altresì l'attività commerciale, favorendo l'integrazione ed il coordinamento fra esercizi al minuto e grande distribuzione, prevedendo vincoli urbanistici ed altre adeguate forme di tutela per gli esercizi tipici.
3. Disciplina l'orario di lavoro giornaliero ed i periodi di ferie in modo da assicurare il più ampio accesso dell'utenza in ogni fascia oraria e garantendo, con scaglionamenti programmati, l'apertura al pubblico in ogni periodo dell'anno.
4. Il Comune favorisce il turismo predisponendo tutte le iniziative idonee per l'accogliimento, l'informazione ed il coordinamento dei relativi servizi.

Art. 9 – Tutela del diritto alla casa

1. Il Comune persegue il fine di assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa, quale riconoscimento di una funzione sociale prevalente.
2. Il Comune si impegna a rendere effettivo tale diritto, nell'ambito dei limiti, modi di acquisto e godimento determinati dalla legge in tema di proprietà privata, predisponendo piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e assicurando misure appropriate per favorire il mercato delle locazioni.

Art. 10 – Tutela del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico, architettonico e archivistico

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa promuove e valorizza lo sviluppo del proprio patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costumi e tradizioni locali.
2. Adotta altresì le misure necessarie alla conservazione, alla tutela ed al recupero del patrimonio storico, artistico, archeologico ed architettonico garantendone il godimento da parte della collettività. Tutela l'archivio storico, di deposito e corrente di proprietà del Comune.
3. Barberino Val d'Elsa che ha conosciuto nel suo territorio insediamenti molto antichi (IX – VIII sec. A.C.) ed una significativa presenza etrusca ne promuove la ricerca storica ed archeologica.
4. Barberino Val d'Elsa, nata come città dopo la distruzione della città di Semifonte, ne promuove la ricerca storica ed archeologica.
5. La Pieve romanica di Sant'Appiano è considerata massima espressione artistica del territorio. Rappresenta ed è simbolo del concetto superiore dell'arte da tutelare nella politica di promozione e valorizzazione dei beni culturali del territorio.
6. Barberino Val d'Elsa città natale dello scrittore Andrea da Barberino e del poeta Francesco da Barberino ne ricorda e tramanda il valore artistico.

7. Barberino Val d'Elsa città natale del pittore Ugo Capocchini ne ricorda l'opera e sviluppa idonee iniziative tese alla conoscenza e diffusione del suo testamento artistico.

Art. 11 – Sport e Tempo Libero

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa promuove l'attività sportiva assicurando l'accesso agli impianti a tutti i cittadini in conformità alle leggi ed ai regolamenti.
2. Si attiva per garantire l'educazione motoria ai giovani e favorisce ogni pratica sportiva in ogni fascia di età, promuovendo il coinvolgimento della scuola, delle associazioni, delle società sportive.

Art. 12 – Relazioni internazionali e solidarietà tra i popoli

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa, gemellato con il Comune di Schliersee in Germania e con il popolo Saharami della cittadina di Amgala (Raso), favorisce e promuove occasioni di incontro e relazione internazionali quale parte attiva del processo di integrazione europea.
2. Il Comune, attraverso rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni e Stati esteri, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli, apportando il proprio contributo all'affermazione dei diritti dell'uomo.
3. L'attività del Comune si armonizza con la politica estera italiana, con la normativa europea, con la Carta delle Nazioni Unite e con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
4. Il Comune, in ottemperanza ai principi generali della carta Internazionale dei diritti dell'uomo, promuove idonee iniziative volte a confermare l'impegno della comunità locale nella lotta contro la discriminazione, l'ingiustizia, la miseria, l'oppressione in ogni luogo del mondo, anche mediante forma di collaborazione con altri organismi pubblici o privati.
5. Il Comune si impegna altresì a valorizzare culture diverse che dovessero insediarsi sul proprio territorio.

Art. 13 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
4. Per la realizzazione delle proprie funzioni e lo svolgimento delle proprie attività il Comune può esercitare forme di consultazione e coordinamento politico-programmatico con altre comunità locali.
5. Il Comune riconosce la Conferenza permanente dei Sindaci del Chianti quale strumento di programmazione e di armonizzazione delle politiche di sviluppo e di gestione del territorio tra gli otto Comuni del Chianti.

Art. 14 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Barberino Val d'Elsa è situato nei territori del Chianti e della Val d'Elsa e comprende i terreni circoscritti alle mappe catastali in scala 1:2000 dal n. 1 al n. 72, confinanti a Nord con il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, a Sud con i Comuni di Poggibonsi e San Gimignano, ad Est con i Comuni di Tavarnelle Val di Pesa e Castellina in Chianti e ad Ovest con il Comune di Certaldo.
2. Il Palazzo Comunale, è ubicato nel centro storico di Barberino Val d'Elsa e precisamente in Via Cassia n.c. 49.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze dando di ciò comunicazione nell'avviso di convocazione.

Art. 15 - Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Comunale è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 16 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma così descritto: "E' un arme simbolica composta da uno scudo sannitico. Vi figura una tigre rampante in natural colore e in campo azzurro".

2. Detti segni distintivi, sono quelli storicamente in uso, In particolare, lo stemma è stato riconosciuto con Decreto del Capo del Governo in data 19 giugno 1931 e trascritto nei registri dell'Ufficio araldico ed il Gonfalone è stato concesso con R.D. in data 18 luglio 1930.
3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Barberino Val d'Elsa" e con lo stemma di cui al comma 1.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogniqualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.
5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 17 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legge e dal presente Statuto ed in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo ed è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente.
4. Il Consiglio Comunale ha competenza altresì sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
5. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che prevede, tra l'altro, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.

Art. 19- Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 20 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
 - convalida degli eletti, compreso il Sindaco;
 - giuramento del Sindaco ;
 - comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale.
3. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. Nella prima seduta si provvede altresì alla elezione della commissione elettorale comunale.

Art. 21 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 gg , decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, di norma entro il 30 settembre contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del T.U. 267/00, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e degli Assessori.
4. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche , sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello Stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 22 – Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolari dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio del Comunale dandone espressa comunicazione in forma scritta al Segretario comunale. In mancanza, le notifiche degli avvisi di convocazione del Consiglio comunale si intendono effettuate con il deposito dell'avviso presso la segreteria comunale e con la spedizione dello stesso a mezzo raccomandata A/R alla residenza del Consigliere. In caso di convocazione d'urgenza in luogo della raccomandata si provvederà a comunicazione a mezzo telegramma.
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica , ha ottenuto il maggior numero di preferenze . A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sedute in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Sindaco , a seguito di dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta , ai sensi dell'art.7 delle legge 7.8.1990, n.241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 23 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art. 24 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere e le relative modalità.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

5. I Consiglieri hanno diritto di richiedere che le deliberazioni di Giunta e Consiglio siano sottoposte al controllo, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 127 del T.U. 267/00.

Art. 25 – Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario nella prima seduta consiliare dopo le elezioni.
2. In tale sede comunicano anche il nome del capigruppo.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
5. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
6. Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica tecnica ed amministrativa onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 26 - Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo, composta dal Sindaco e dai capigruppo di tutti i gruppi consiliari presenti nel Consiglio comunale.
2. La conferenza dei capigruppo è l'organismo consultivo del Sindaco per la programmazione dei lavori del Consiglio comunale.
3. In tale sede il Sindaco assicura ai gruppi consiliari adeguata e preventiva informazione sui temi sottoposti all'attenzione del Consiglio.
4. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.

Art. 27 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, commissioni a carattere permanente, commissioni temporanee formate per scopi specifici o commissioni speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte esclusivamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale.
2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Sono, comunque, istituite, in forma permanente le seguenti commissioni:
 - commissione ambiente
 - commissione sanità
 - commissione affari istituzionali
4. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 28 – Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Ove vi sia la necessità di istituire commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Dette Commissioni sono istituite con deliberazione del Consiglio comunale adottate a maggioranza assoluta dei propri membri.
3. Le modalità di funzionamento di tali commissioni sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Convocazione del Consiglio e Sessioni

1. Il Consiglio è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è effettuata dal Vice-Sindaco e in mancanza dal Consigliere anziano.

3. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.
4. Sono ordinarie le sessioni in cui vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale il Bilancio annuale di previsione, il Conto consuntivo ed il Piano regolatore generale.
5. Sono straordinarie tutte le altre sessioni.
6. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Art. 30 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata; in seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
3. Il consigliere che per motivi personali, professionali, di parentela o di altra natura abbia interesse alla deliberazione, deve fare esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito ed astenersi dal dibattito e dalla votazione.
4. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
6. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione uscendo dalla sala prima della stessa.
7. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 31 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 32 – Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 33 - Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni non oltre 30 dalla sua presentazione.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 34 – Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il consiglio Comunale viene sciolto con D.P.R. su proposta del Ministro dell'Interno nei casi previsti dall'art.141, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2 con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 35 – La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari settori di intervento dell'Amministrazione, nei quali esercitano le funzioni di sovrintendenza, indirizzo, controllo e vigilanza.
5. È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6. Qualora il Vice-Sindaco sia Assessore esterno, ossia non facente parte del Consiglio comunale, in caso di assenza o impedimento del Sindaco le sedute del Consiglio comunale stesso sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 36 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da minimo 4 e massimo 6 assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco, il quale ne stabilisce con proprio decreto il numero esatto e vengono presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. La scelta avviene normalmente, tra i consiglieri comunali; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 37 - Cause di incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
3. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 38 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e la loro surrogazione viene comunicata al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.
4. In caso di impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco può provvedere ad assegnarne le relative funzioni ad altro assessore, salvo che non intenda esercitarle egli stesso.
5. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 39- Funzionamento della Giunta

1. argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa in modo informale.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta da altro Assessore secondo l'ordine progressivo indicato nel provvedimento sindacale di nomina della Giunta comunale.
4. Le sedute della Giunta, di norma, non sono pubbliche.

Art. 40 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore Generale e dei Responsabili di Area dell'Ente.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 41- Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all'atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.
5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 42 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; in particolare:
 - nomina e revoca gli Assessori;
 - adotta gli atti generali di indirizzo, in ordine allo svolgimento dei compiti, nonché per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi attribuiti ai responsabili di Area;
 - garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
 - definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario comunale e gli altri dirigenti e/o funzionari;
 - su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
 - promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con altri enti, dandone informazione al Consiglio comunale;
 - esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente fissati dalla Regione, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
 - può delegare la propria partecipazione in rappresentanza del Comune in assemblee di società e di altri enti partecipati;
 - può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;

- nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.8 del T.U. 267/2000;
- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge ;
- rilascia autorizzazioni e concessioni quando non sia altrimenti prevista la competenza dei Responsabili di Area;
- stipula i gemellaggi ed i patti di amicizia sulla base di deliberazioni consiliari;
- concede il patrocinio del Comune;
- nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
- conferisce e revoca al Segretario Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
- nomina i responsabili delle strutture organizzative dell'Ente;
- può attribuire ai responsabili di area anche funzioni non comprese fra quelle degli uffici cui sono preposti;
- può richiedere al Segretario comunale, qualora ritenga che atti di competenza dei responsabili di Area siano illegittimi, o al Direttore generale, qualora ritenga che siano in contrasto con gli obiettivi e gli indirizzi degli organi politici e comunque non rispondenti agli interessi del Comune, di provvedere alla sospensione, all'annullamento o alla revoca degli atti medesimi. In questi casi, quando occorra, i relativi procedimenti sono avocati dal Segretario comunale o dal Direttore generale, o da loro rimessi ad altri Responsabili di Area o di Unità operativa con specifiche istruzioni.
- conferisce gli incarichi di messo notificatore.

Art. 43 – Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco, per scritto, al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro acquisizione al protocollo dell'Ente.
2. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Qualora le dimissioni siano presentate nel corso di un'adunanza del Consiglio comunale, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della seduta stessa.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 44 - Principi strutturali ed organizzativi

1. La Giunta disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto ed ai criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa delle risorse umane e strutturali.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. L'organizzazione è informata altresì al principio del superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 45 – Regolamento degli uffici e dei servizi

1. **La Giunta**, attraverso il regolamento di organizzazione e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi gli organi amministrativi.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuate le partizioni fondamentali nelle quali si articola la struttura dell'Ente ed è disciplinata la dotazione organica.

3. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanza sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 46 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "Aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione della stessa, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3. L'area è articolata in "Unità Operative" interne alla stessa che gestiscono l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantiscono l'esecuzione.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 47 – Responsabili delle strutture organizzative

1. I responsabili delle Aree e delle Unità Operative, individuate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono nominati dal Sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare le strutture ad essi assegnate in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, ove nominato, o e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente ed ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 48 – Funzione dei responsabili di Area

1. I responsabili di Area approvano i ruoli dei tributi, dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - Presiedono le commissioni di gara e di concorso;
 - rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.
3. Il Sindaco può delegare ai responsabili di Area ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dal regolamento, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
4. Nell'ambito delle materie di propria competenza i Responsabili di Area possono individuare i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di provvedimenti amministrativi.
5. Per assicurare lo svolgimento dell'istruttoria del procedimento, il Responsabile deve comunque effettuare tutte le attività di indirizzo, impulso ed organizzazione, nonché sostitutive che si rendano necessarie.

Art. 49 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili di area, assicurando l'unitarietà operativa

dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'Ente.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può, anche, conferire apposito incarico ad un Notaio.
6. Il Segretario presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni elettorali o referendum.
7. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

Art. 50 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 108 del T.U. 267/2000 e di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di G.C. nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.
3. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario comunale.
4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato con le modalità di cui al comma 1, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario comunale dell'Ente.

ART. 51 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente articolo.
2. In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
 - a) predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato di obiettivi;
 - b) svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di area, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi e può esercitare funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
 - c) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di area, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti;
 - d) presiede il Nucleo di Valutazione;
 - e) presiede la Conferenza dei servizi;
 - f) determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di area, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - g) adotta, sentito il parere dei responsabili di area, provvedimenti di mobilità del personale tra le diverse aree, con esclusione della mobilità dei responsabili di Area stessi, di competenza del Sindaco;
 - h) predisporre piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - i) organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

Art. 52 - Personale a contratto e ufficio di staff

1. Per la copertura dei posti di responsabile di area o di unità operativa o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

2. Possono essere stipulati , anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente.
3. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
4. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può essere altresì prevista la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per le funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 90 del t.u. 267/00.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI

Art. 53 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche economiche e di opportunità sociali ;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale.
 - d) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si rende opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni , nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;
2. Il Comune può partecipare a società per azione a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 54 – Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Enti locali.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 55 – Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere inoltre l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione degli atti fondamentali del consorzio stesso per la pubblicazione all'Albo pretorio degli Enti contraenti.
4. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 56 - Accordi di programma

1. Gli accordi di programma sono promossi per definire e dare attuazione ad interventi, opere e programmi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Barberino Val d'Elsa abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

- i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
- la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

Art. 57 – Unione di Comuni

1. Il Comune, in attuazione del principio di cooperazione, può promuovere la costituzione, ove ne ricorrano le condizioni, nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge, di unioni di comuni al fine di esercitare in forma congiunta una pluralità di funzioni di propria competenza.
2. L'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione di comuni sono approvati dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

TITOLO VI PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 58 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
3. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266.
4. Il Comune può erogare alle Associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle Associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito.
6. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi, sono stabiliti in apposito regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute ed inserite nell'apposito elenco regionale.
8. Le Associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dal Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 59 – Consulte/Comitati di Frazione

1. Il Comune promuove la costituzione di organismi di partecipazione popolare, anche a livello di frazione, quali consulte e comitati di frazione, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 60 – Petizioni

1. Chiunque, anche se non residenti nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. Le firme devono essere apposte in maniera leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del firmatario.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 45 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 persone ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro 20 giorni.

Art. 61- Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune, singolo o associato, può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni, o chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 62- Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto ed il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente ed ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 20 giorni dal ricevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono assunte al Protocollo generale dell'Ente in ordine cronologico.

Art. 63 – Referendum consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di residenti del Comune, anche non cittadini italiani, non inferiore al 20.
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
 - a) Statuto e i regolamenti Comunali;
 - b) Bilancio e rendiconto, tributi e tariffe, canoni, contribuzioni e rette;
 - c) Nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del comune;
 - d) dotazione organica del personale ;
 - e) Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi e loro variazioni;
- g) progetti di OO.PP. dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo;
- h) atti amministrativi a contenuto vincolato da emanarsi in forza di disposizioni dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea.
5. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune, ancorché non cittadini italiani, che abbiano compiuto il diciottesimo anno alla data di svolgimento della consultazione elettorale.
6. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici *super partes* nominati dal Consiglio Comunale.
7. Apposito regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
8. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
9. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 64 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

3. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre all'organo competente, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 65 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 66 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 67 – Azione popolare

1. Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune" e dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica, l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

CAPO III

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68- Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. In accordo con altri Comuni della Provincia di Firenze, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.
3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
4. Con apposito regolamento sono disciplinati nel dettaglio i requisiti soggettivi ed oggettivi per la nomina e le cause ostative, le modalità di elezione e la durata in carica, le cause di ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di revoca, le modalità di esercizio delle funzioni ed il trattamento economico.

Art. 69 – Attribuzioni, facoltà e prerogative

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.
3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.
4. Egli inoltre può convocare il responsabile di Area interessato e richiederli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio.

5. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.
6. Il difensore civico può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni concordandone eventualmente il contenuto.
7. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 127, comma 2 del T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000.

Art. 70 - Nomina e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongano in rapporto con il Comune di Barberino Val d'Elsa.
4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello sovracomunale, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti.

Art. 71 - Durata in carica – Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 72 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, con cadenza almeno annuale, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
3. Il Difensore Civico può essere ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio comunale.
4. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Art. 73 - Mezzi del Difensore Civico

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Difensore civico sono a carico del bilancio comunale.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 74 – Finanza e Contabilità

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

5. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Art. 75 – Ordinamento Tributario

1. Il Comune esercita la potestà impositiva nel rispetto dei principi dettati dallo statuto del contribuente con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
2. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 76 – Bilancio Comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine e secondo i principi stabiliti dalla legge, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico e finanziario.
2. Il Bilancio e gli altri documenti contabili devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi, interventi.
3. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
4. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 77 – Beni comunali

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali che non siano utilizzati in proprio o ai sensi del precedente art. 58, vengono, di norma, dati in affitto, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di locazione di immobili urbani.

Art. 78 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile di area che ha la competenza del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché, le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 79 – Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge secondo i criteri stabiliti dalla legge il Revisore dei conti.
2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il Revisore è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'esercizio del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 80 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 81 – Modifiche allo Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art.6, comma 4 , del t.u. 267/2000 purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 82 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - sulla propria organizzazione;
 - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 83 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel T.U. 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 84 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio, da aversi una volta espletato con esito positivo il controllo preventivo di legittimità da parte del Co.Re.Co., viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3. La legislazione in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Art. 85 – Norme transitorie

1. Il Regolamento del Consiglio comunale è deliberato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Il Consiglio approva entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto gli altri regolamenti nello stesso previsti che non siano già esistenti ed apporta a quelli esistenti le modifiche necessarie.